

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2690/95 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1995

relativo all'apertura di un contingente tariffario di conserve di funghi originarie della Cina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili alle importazioni di conserve di funghi della specie *Agaricus* spp. dei codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30⁽¹⁾, prevedeva la riscossione di un importo supplementare all'importazione per i quantitativi che superavano determinate quantità prestabilite e che questo regime si applicava, tra l'altro, alle importazioni originarie della Cina; che il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'*Uruguay Round* (2), ha soppresso questo regime, con effetto dal 1° luglio 1995, in previsione dell'apertura, da parte della Commissione, di contingenti tariffari d'importazione per questi prodotti;

considerando che, in attesa dei risultati dei negoziati avviati a norma dell'articolo XXIV.6 del GATT 1994 con i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'adeguamento delle concessioni comunitarie in seguito all'ultimo ampliamento della Comunità, occorre aprire un contingente tariffario autonomo d'importazione per il secondo semestre 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, un contingente tariffario comunitario d'importazione in esenzione del dazio specifico per le conserve di funghi del genere *Agaricus*, originarie della Cina, dei codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30, per un peso netto sgocciolato complessivo di 2 200 tonnellate.

2. Nel quadro del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 12 % per i prodotti del codice NC 0711 90 40 e al 23 % per i prodotti dei codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86⁽³⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA

(1) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92 (GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, p. 98).

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/94 (GU n. L 161 del 29. 9. 1994, p. 13).